



Erba, 10 DICEMBRE 2025

Rif. ZCIR1201/2025

1

## L'ACCONTO IVA 2025

3

## FATTURAZIONE ELETTRONICA E IVA A FINE ANNO

3

## CHIUSURA NATALIZIA

**Per info:** Vs. Referenti abituali

[coge@saced.eu](mailto:coge@saced.eu)

+39 031 647811

## ACCONTO IVA 2025

Entro il prossimo **29 dicembre** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto IVA per l'anno 2025.

L'importo da Voi dovuto sarà ottenuto applicando il metodo storico, calcolando 88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente.

Riceverete nei giorni a venire come per gli anni precedenti il modello F24.

***Qualora riteniate di voler ricalcolare o sospendere il versamento dell'acconto potete prendere contatti con i nostri uffici per concordare tempi e modalità organizzative.***

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

**6013**

→ Per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente

**6035**

→ Per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

## Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva	Storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	Analitico	Liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	Previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

<b>Metodo storico</b>	<p>Con questo criterio, l'aconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Al mese di dicembre 2024 per i contribuenti mensili;</li><li>• Al saldo dell'anno 2024 per i contribuenti trimestrali;</li></ul> <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'aconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2024. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2025, rispetto a quella adottata nel 2024, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'aconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contribuente mensile nel 2024 che è passato trimestrale nel 2025: l'aconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'aconto) per gli ultimi tre mesi del 2024, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2024;</li><li>• Contribuente trimestrale nel 2024 che è passato mensile nel 2025: l'aconto dell'88% è pari a un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2024; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'aconto per il 2025 è pari a un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.</li></ul>
<b>Metodo analitico</b>	<p>Con questo criterio, l'aconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2025, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;</li><li>• Le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2025.</li></ul> <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
<b>Metodo previsionale</b>	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'aconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>

## Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto IVA i soggetti di cui alla seguente tabella:

### Casi di esclusione dal versamento dell'acconto IVA

- Soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro
- Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2025
- Soggetti cessati prima del 30 novembre 2025 (mensili) o del 30 settembre 2025 (trimestrali)
- Soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente
- Soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2025 risulta un'eccedenza a credito
- Soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%)

## FATTURAZIONE ELETTRONICA E IVA A FINE ANNO

Ci preme segnalare che dopo il **19 dicembre** non gestiremo pratiche riguardanti le fatture elettroniche su cui è richiesta l'apposizione della Firma elettronica e che richiedono in ITER più complesso perché non ne possiamo garantire l'invio come già negli anni passati.

Anche il supporto per ricerche di documenti in mancato recapito sul portale dell'agenzia delle entrate sarà garantito fino al 19 dicembre.

Per le fatture di fine anno vale sempre la regola che possono essere portate in detrazione sull'IVA di dicembre solo se ricevute entro il 31/12.

Vogliate quindi attivarvi per l'emissione delle fatture affinché con i vostri clienti non si creino contestazioni per fatture datate 2025 ma inviate nei primi giorni del 2026.

Ponete attenzione anche per le fatture ricevute datate 2025 ma recapitate nel 2026: dovranno confluire nella liquidazione Iva del 2026.

## CHIUSURA NATALIZIA

*In occasione delle festività natalizie i nostri uffici saranno chiusi dal pomeriggio di martedì 23 Dicembre 2025 a martedì 6° gennaio 2026. Lo Studio riaprirà mercoledì 7 Gennaio.*

*Cogliamo l'occasione per porgete a tutti i più sinceri auguri di buone feste e di un sereno nuovo anno.*